

Le previsioni della legge 172/2017 di conversione del decreto fiscale (n. 148/2017)

Attività estere, si bada al sodo

Residenza effettiva centrale per la regolarizzazione

DI MASSIMO CALDARA
E GIORGIO INFRANCA

Residenza effettiva con un ruolo centrale nella nuova procedura di regolarizzazione. Il decreto legge fiscale, n. 148/2017 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto una nuova disciplina per la regolarizzazione di attività detenute all'estero (si veda anche *ItaliaOggi* del 18/11/2017).

In particolare, si consente di regolarizzare attività depositate e somme detenute, alla data di entrata in vigore della legge, in violazione degli obblighi di dichiarazione, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e

in paesi limitrofi, derivanti da redditi dipendente e autonomo prodotti all'estero. Si consente inoltre di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Dalla prima lettura della norma, l'ambito di applicazione sembrerebbe molto ristretto ma il richiamo, sotto il profilo soggettivo, al concetto di residenza fiscale potrebbe allargare il raggio d'azione.

La residenza fiscale in Italia è determinata dall'art. 2 Tuir che, come noto, individua, in via alternativa, tre criteri utili e alternativi ai fini dell'acquisizione della stessa: le risul-

tanze anagrafiche, il domicilio e la residenza. Il comma 2-bis della suddetta disposizione prevede inoltre una presunzione legale relativa di residenza per i cittadini italiani che sono emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Alla luce di ciò, la procedura in discorso potrebbe in effetti riguardare anche tutti quei soggetti che dopo essersi trasferiti effettivamente all'estero, ivi producendo redditi di lavoro, invece di rientrare in Italia, si siano formalmente trasferiti per esempio in Svizzera o a Montecarlo (o in qualsiasi altro stato) ma siano considerati oggi residenti fiscalmente nel nostro paese o in forza della presunzione sopra citata (di cui al comma 2-bis dell'art. 2 Tuir) o comunque per aver instaurato o mantenuto forti legami con lo stato italiano.

Anziché sostenere i rischi di un possibile accertamento sull'effettività della propria residenza, tali soggetti potrebbero infatti ritenere più

conveniente, avvalendosi della nuova disposizione, regolarizzare le attività costituite dai risparmi di lavoro accumulati negli anni di effettiva residenza estera (e i redditi dalle stesse prodotti) pagando il 3% e attivare il ravvedimento operoso in relazione a eventuali altri redditi (corrispondendo le relative imposte e sanzioni).

Sul punto si ricorda che, con l'art. 7, comma 5, del dl 193/2016, il legislatore ha rafforzato i presidi di monitoraggio obbligando i comuni a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto l'iscrizione all'Aire ai fini della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. In fase di prima attuazione, tali controlli verranno effettuati anche nei confronti dei soggetti che hanno richiesto l'iscrizione all'Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010.

— © Riproduzione riservata —

BREVI

Individuare soluzioni sostenibili per la gestione, raccolta, depurazione e riutilizzo dei reflui urbani e superare le criticità ambientali connesse con la localizzazione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, attraverso studi di fattibilità e scenari di intervento tecnico-economici, anche in aree di pregio naturalistico e ad elevata vulnerabilità ambientale. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa firmato dal commissario straordinario di governo per gli interventi urgenti di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, Enrico Rolle, e dal presidente dell'Enea, Federico Testa.

L'amministrazione Trump ha chiesto a un tribunale federale di bloccare l'arruolamento nelle forze armate di transgender previsto a partire dal gennaio 2018. La richiesta del dipartimento di giustizia rientra nella battaglia legale lanciata dal presidente americano con tre tweet a fine luglio in cui affermava che i militari trans non avrebbero più dovuto prestare servizio nelle forze armate, con nessun ruolo.

L'assemblea generale della Fia, riunita ieri a Parigi, ha nominato il presidente dell'Automobile club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, vicepresidente mondiale sport della Federazione internazionale dell'automobile per i prossimi quattro anni.

Il parlamento polacco ha approvato due riforme che puntano ad accrescere il potere dell'esecutivo sul sistema giudiziario, che hanno prodotto l'inquietudine delle istituzioni europee. Si tratta di progetti di legge che riformano la Corte suprema e il Consiglio superiore della magistratura. Una precedente versione di queste riforme non era stata firmata dal presidente Andrzej Duda, il quale in particolare aveva criticato il ruolo troppo importante dato al ministro della giustizia e al procuratore generale.

Comuni obbligati a trasmettere al fisco i dati degli iscritti all'Aire

Immobile in trust, fissi registro e ipocatastali

Il conferimento di un immobile in un trust sconta le imposte di registro e ipocatastali in misura fissa. Non è dovuta l'imposta di donazione da parte dei beneficiari al momento della costituzione del vincolo. Il tributo scatterà soltanto alla scadenza del negozio giuridico, quanto il bene conferito dal disponente diventerà di loro proprietà. Solo in quel momento si avrà il «reale arricchimento» che integra il presupposto impositivo richiesto dalla legge. È quanto affermato dalla Ctp Napoli con la sentenza n. 7725/26/17.

Una contribuente, assistita in giudizio da Paolo Gaeta e Tommaso Pepe dello Studio Gaeta e associati, era stata raggiunta da un accertamento dell'Agenzia delle entrate, recante la rideterminazione delle imposte indirette sull'atto di trust. Secondo l'ufficio, al momento della segregazione dell'immobile nel trust (ossia nella disponibilità del trustee, che avrebbe dovuto amministrarlo nel tempo a favore dei beneficiari), sarebbe risultata dovuta l'imposta di donazione in misura proporzionale, con aliquota determinata secondo il rapporto di parentela tra settlor e beneficiari (nel caso di specie l'8%).

Diverso il parere dei giudici partenopei. Secondo il collegio, si è in presenza «non di una donazione diretta quanto piuttosto di una donazione indiretta, realizzandosi il presupposto impositivo solo al momento dell'attribuzione dei beni conferiti ai beneficiari». La durata del trust fissata nell'atto notarile, infatti, era di 70 anni. A giudizio della Ctp, il «mero vincolo di destinazione» era soggetto a prelievo fiscale, ma la ricerca delle relative aliquote «è da confinare nell'imposizione a tassa fissa». Un orientamento peraltro affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 21614/2016, che aveva evidenziato come il trustee non fosse in realtà il proprietario, bensì l'amministratore dei beni destinati al trust, «che vengono temporaneamente preservati, fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari».

Da qui l'accoglimento del ricorso della contribuente, con l'annullamento dell'atto impugnato e la tassazione del conferimento in trust in misura fissa (imposte di registro e ipocatastali). L'imposta di donazione proporzionale si applicherà solo allo scioglimento del trust.

Valerio Stroppa

Cassazione sul rifiuto del rimborso

Iva, per i danni serve la prova

DI DEBORA ALBERICI

Il contribuente al quale viene illegittimamente rifiutato un rimborso Iva non ha diritto al risarcimento senza la prova dei danni effettivamente patiti. Non è infatti sufficiente che l'illiceità dell'azione amministrativa sia indice presuntivo di colpa. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 29335 del 7 dicembre 2017, ha respinto il ricorso di una srl.

La vicenda riguarda una società alla quale l'ufficio aveva negato il rimborso dell'Iva. Successivamente una sentenza della Ctr aveva accertato l'illegittimità del diniego. Dunque l'impresa era ricorsa al giudice ordinario per incassare il risarcimento del danno. Il tribunale e la Corte d'appello avevano respinto. Ora la Cassazione ha reso definitivo il verdetto.

Infatti, hanno spiegato gli Ermellini, il giudice di merito ha affermato che mancava la prova che nel rifiuto del controverso rimborso dell'Iva vi fosse stata una deliberata violazione delle regole di imparzialità e correttezza in danno del contribuente e ha posto le conseguenze sfavorevoli

di tale mancanza di prova in capo al contribuente. In tale modo ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova in ordine al requisito della colpa.

Anche seguendo l'indirizzo di parte della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'illegittimità dell'azione amministrativa è indice presuntivo della presenza della colpa, il giudice di merito ha escluso l'efficacia presuntiva in discorso perché ha valutato, in base a un proprio giudizio di merito impugnabile nella presente sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale, che l'ufficio ha legittimamente interpretato la normativa con riferimento a «una questione interpretativa di ragionevole disputabilità», sicché ha ritenuto insussistente un profilo colposo nella condotta dell'amministrazione.

Ora la terza sezione civile ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda negando per sempre il ristoro.

— © Riproduzione riservata —



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti